

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

39° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1981

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente DE CAROLIS
indi del Vice Presidente CIOCE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche al sistema penale » (1280), d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Menziani ed altri; Pennacchini; Bianco Gerardo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE (De Carolis - DC)	Pag. 473, 475, 476 e <i>passim</i>
CIOCE (PSDI)	481
FILETTI (MSI-DN)	478, 483 485 e <i>passim</i>
GRAZIANI (PCI)	489
LOMBARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	476, 482, 484 e <i>passim</i>
RICCARDELLI (Sin. Ind.)	480, 484, 487
ROSI (DC)	484, 491
TROPEANO (PCI)	475, 476, 479 e <i>passim</i>
VALIANTE (DC), relatore alla Commissione	474, 475, 477 e <i>passim</i>
VENANZI (PCI)	493

I lavori hanno inizio alle ore 17,15.

Presidenza
del Presidente DE CAROLIS

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche al sistema penale » (1280), d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Menziani ed altri; Pennacchini; Bianco Gerardo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al sistema penale », d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed

altri; Menziani ed altri; Pennacchini; Bianco Gerardo ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli precedentemente accantonati. Do nuovamente lettura dell'articolo 106.

Art. 106

(Disposizioni transitorie)

Le norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 172 del codice penale, la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tuttavia, se la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Ricordo che a questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « Le disposizioni sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. La questione è molto chiara; si tratta di stabilire che cosa deve accadere per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del provvedimento, e già puniti con la pena della multa o dell'ammenda che non sia stata pagata per insolvibilità del condannato.

Com'è noto, il nostro codice penale prevede la sostituzione della pena della multa o dell'ammenda non eseguita per insolvibilità del condannato con la pena detentiva; conversione che è stata giudicata incostituzionale con recente sentenza della Corte costituzionale sotto il profilo della

diversità di trattamento tra abbienti e non abbienti, non invece sotto il profilo della violazione della libertà personale. La Corte ha ritenuto che, non presentandosi per gli abbienti problemi di insolvibilità, questi sono sempre portati a pagare, mentre i non abbienti, generalmente insolvibili, si trovano di solito a dover subire la pena detentiva. Opportunamente il disegno di legge stabilisce che la conversione avviene non già attraverso la sostituzione della pena detentiva alla pena pecuniaria, come è previsto nel nostro codice, ma attraverso il lavoro sostitutivo.

Orbene, se queste norme di conversione delle pene pecuniarie in lavoro sostitutivo dovessero applicarsi soltanto ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, come precisa il disegno di legge, resterebbe un vuoto normativo riguardo a tutti i reati puniti con la pena della multa e dell'ammenda non eseguita per insolvibilità del condannato. Al limite, se viene commesso ancora oggi un reato per il quale si potrà poi scontare la pena pecuniaria, nel caso di insolvibilità non si avrà l'obbligo di esecuzione della pena. Il che significa che il predetto reato si profila sfornito di sanzioni.

Per tale motivo ho presentato l'emendamento tendente ad estendere la conversione della pena pecuniaria in lavoro sostitutivo anche ai reati commessi precedentemente.

È stato obiettato che ciò comporterebbe l'applicazione di una norma più rigorosa per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del provvedimento; continuo a contestare questa affermazione perchè non c'è nessuna norma più rigorosa di quella che riguarda la detenzione. La circostanza che sia stata dichiarata incostituzionale la norma che converte la pena pecuniaria in detenzione non significa che non dobbiamo sostituirla con altra misura eventualmente più pesante o comunque pesante quanto la pena pecuniaria. Ripeto che la Corte costituzionale non ha dichiarato l'incostituzionalità sotto il profilo dell'inviolabilità della libertà personale ma sotto quello della diversità di trattamento a seconda delle condizioni economiche. Questo significa che la

2^a COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (13 maggio 1981)

Corte non nega la necessità di sostituire alla pena pecuniaria un altro strumento ugualmente o forse anche ulteriormente gravoso; nega soltanto che si possa fare un trattamento diverso sulla base delle diversità economiche.

Ritengo, pertanto, che sia opportuno estendere tale disposizione anche ai reati commessi anteriormente, senza che questo sia in contrasto con la decisione della Corte costituzionale nè con altra disposizione della Costituzione. Non si può immaginare un trattamento meno gravoso della multa o dell'ammenda che è indubbiamente più gravoso per chi non possiede; bisogna immaginare soltanto un trattamento che non discrimini i cittadini a seconda delle condizioni economiche.

TROPEANO. Signor Presidente, le argomentazioni del collega Valiante sono indubbiamente convincenti e non sarei alieno dall'aderire alla proposta di modifica relativamente al primo comma. Credo però che si debba compiere uno sforzo per vedere come poter raccordare il nuovo primo comma, nella formulazione proposta dal senatore Valiante, con le disposizioni del secondo comma. Dico questo perchè le disposizioni del secondo comma trovavano una loro logica collocazione in relazione alla previsione di applicazione della conversione delle pene pecuniarie soltanto ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore del provvedimento. Per la multa comminata invece anteriormente, sia pure congiuntamente alla pena detentiva, era prevista la forma dell'estinzione con decorso del decennio. Con l'introduzione della disposizione proposta dal senatore Valiante è chiaro, però, che non possiamo più prevedere l'estinzione della multa comminata, soprattutto quando la sentenza non è passata in giudicato.

VALIANTE, *relatore alla Commissione*. Perchè?

TROPEANO. Se si applicano le disposizioni della conversione delle pene pecuniarie anche ai reati commessi antecedentemente all'entrata in vigore del provve-

dimento, per quanto attiene alla multa comminata con sentenza precedentemente non passata in giudicato, poichè ci si trova di fronte ad un procedimento aperto, non vi è dubbio che la norma trovi applicazione automatica. Quindi, problemi non ne sorgono.

Per quanto concerne invece le multe comminate con sentenze già passate in giudicato, che sono prese in considerazione nell'ultima parte del secondo comma, si dovrebbe prevedere un raccordo con la nuova formulazione del primo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. L'osservazione mi pare pertinente soprattutto per quanto riguarda la parte in cui si afferma che la pena della multa, inflitta anche congiuntamente a quella della reclusione per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Qualora la sentenza di condanna diventi irrevocabile successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, la pena della multa si estinguerrebbe col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza. Anche la seconda parte non troverebbe applicazione.

VALIANTE, *relatore alla Commissione*. Non riesco a comprendere le preoccupazioni espresse. Il secondo comma dell'articolo 106 si riferisce al caso in cui la pena pecuniaria non si sia potuta eseguire e neppure la conversione in pena detentiva. In sostanza si afferma che dopo dieci anni la società non ha più interesse ad esigere l'espiazione.

Che differenza c'è con la situazione che sarebbe possibile con la conversione in lavoro sostitutivo? Quando tale lavoro, per una serie di ragioni — ad esempio, l'incapacità contingente del condannato — non si può eseguire, può stabilirsi che non sia più eseguito dopo dieci anni.

La diversa decorrenza del termine, cui accennava il senatore Tropeano, fa riferimento al caso che sia intervenuta o meno una sentenza definitiva prima o dopo l'entrata in vigore di questa legge. A parte il

2^a COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (13 maggio 1981)

fatto che possiamo stabilire un trattamento diverso, unico, o ridurre il periodo di prescrizione della pena, ciò non investe il fatto fondamentale che noi, attraverso l'applicazione della disposizione di questa legge anche ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore, colmiamo un vuoto legislativo e consentiamo che non si consumi l'iniquità di una condanna a pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato.

T R O P E A N O. È assurdo stabilire nel caso di una pena comminata anteriormente per una sentenza passata in giudicato, per la quale sono già maturati i cinque anni, che ne debbano passare quindici invece di dieci.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione.* Non c'è problema. Siamo d'accordo per l'unificazione del termine.

P R E S I D E N T E. I senatori Rosi, Filetti e Tropeano hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 106.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sull'emendamento presentato dal relatore al primo comma il Governo ha manifestato il parere contrario la volta scorsa e continua a manifestarlo perchè lo ritiene peggiorativo. Infatti, rispetto ai reati commessi dopo la sentenza della Corte costituzionale, il cui trattamento sanzionatorio è costituito dalla multa e dall'ammenda, oggi noi disporremmo, con valore retroattivo, un trattamento costituito dalla multa, dall'ammenda e dalla possibilità di conversione in lavoro obbligatorio.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione.* Praticamente, secondo il Governo, i reati commessi da coloro che sono insolventi non dovrebbero essere mai puniti.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Restano la multa e l'ammenda.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, e non accettato dal Governo, tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Le disposizioni sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

E approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento soppressivo presentato dai senatori Rosi, Filetti e Tropeano.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Rosi, Filetti e Tropeano tendente a sopprimere il secondo comma.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 106 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

E approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 11, precedentemente accantonato, di cui do nuovamente lettura nel testo trasmesso:

Art. 11.

(Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda)

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto dispo-

2ª COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (13 maggio 1981)

sto, per le violazioni finanziarie, dall'articolo 35.

La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano puniti con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

Non si applica, altresì, ai reati previsti:

a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'articolo 15, lettera a);

b) dall'articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;

c) dalla legge 23 dicembre 1974, n. 694, sul porto delle armi a bordo degli aeromobili;

d) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;

f) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

g) dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale;

h) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;

i) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 12;

l) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impegno pacifico dell'energia nucleare;

m) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;

n) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;

o) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che sono punibili a querela.

Ricordo che è già stato approvato un emendamento presentato dal relatore al secondo comma tendente a sostituire la parola: « puniti » con l'altra: « punibili ».

Il relatore ha inoltre presentato un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma. In via subordinata, ha proposto di disporre la elencazione delle lettere contenuta nel terzo comma nel seguente ordine: a), b), c), d), e), n), f), o), l), h), i), m), g); di aggiungere nella elencazione la seguente lettera: « p » da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi; ed infine di trasformare il terzo comma, così modificato, in un autonomo articolo 11-bis recante la rubrica: « Esclusione della depenalizzazione ».

Il relatore ha proposto infine un emendamento tendente a sostituire, nel quarto comma, la parola: « sono », con l'altra: « siano ».

Il senatore Filetti propone un emendamento tendente a sopprimere, nel terzo comma, la lettera h).

Il Governo ha presentato un emendamento, analogo a quello del relatore, tendente ad aggiungere, nella elencazione contenuta nel terzo comma, la seguente lettera: « p » da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi ».

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Non debbo insistere sulle ragioni della soppressione del terzo comma, proposta principale, perchè ne ho già parlato a lungo. Non ne vedo la esigenza o la opportunità dal punto di vista tecnico e in rapporto alla coscienza popolare, trattandosi di fatti che sono punibili con pene pecu-

2^a COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (13 maggio 1981)

niarie, multa o ammenda, come quelli per cui abbiamo disposto la depenalizzazione. Questo è il limite di valore che, attraverso il pronunciamento del legislatore, la coscienza popolare ha stabilito per tali violazioni, ed il trattamento non può che essere analogo. D'altra parte, se lo scopo di questo provvedimento di legge è di eliminare per l'autorità giudiziaria l'ingombro (non dico anche il fastidio) di una serie di reati minori, per rendere meno difficile l'esame e il giudizio dei reati maggiori, non faremmo buon uso del nostro impegno legislativo mantenendo gli stessi senza particolari ragioni.

**Presidenza
del Vice Presidente CIOCE**

(Segue **V A L I A N T E**, relatore alla Commissione). Ad ogni modo, non mi dilungo sulla mia proposta soppresivo. Ho desiderato soltanto rilevare che il mantenimento di queste esclusioni finirà per ridurre sensibilmente la portata del provvedimento al nostro esame, che voleva invece eliminare una serie di interventi dell'autorità giudiziaria. Riconosco che l'esame del disegno di legge è stato portato avanti con apprezzabile spirito di collaborazione tra maggioranza ed opposizione e non mi farebbe piacere se si dovesse operare una divisione all'ultimo momento, sia pure con una legittima scelta di maggioranza.

Vorrei, pertanto, chiedere ai senatori comunisti, che sostengono in modo particolare la opportunità di queste esclusioni dalla depenalizzazione, di ridurle al minimo possibile.

Io non capisco perchè debbano continuare a rimanere nell'ambito delle disposizioni penali le esclusioni di cui alla lettera a), cioè i reati previsti dal codice penale avendo ormai escluso tutti i reati previsti dalla legge di pubblica sicurezza. Ho ricordato che questa era la discriminante che fece rimanere nell'ambito del sistema penale una serie di misure alle quali, diversamente, avrebbe dovuto provvedere l'autorità di polizia o, quanto meno, l'autorità prefettizia. Una volta che per le contravvenzioni previste dal testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza si demanda al prefetto l'applicazione delle sanzioni amministrative, non vedo perchè non si possa fare altrettanto per una serie di reati minori previsti dal codice penale, ma della stessa natura degli illeciti di polizia.

Risparmio alla Commissione l'elencazione di tali reati, dei quali parlai ampiamente in occasione della mia relazione. Grida e notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata (art. 657): e una materia molto vicina alle violazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; esercizio abusivo di mestieri girovaghi; distruzione o deterioramento di affissioni: è proprio necessario per fatti di questo genere far intervenire la magistratura? Ci sono, poi, alcune multe, di cui abbiamo già parlato, per omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio interruzione di pubblici servizi, eccetera; cioè per fatti previsti dal codice penale sotto il profilo di delitti, ma punibili con la sola pena pecuniaria.

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di violazioni di comportamenti analoghi a quelli contemplati dalle leggi di polizia e per i quali non mi pare giustificato l'intervento dell'autorità giudiziaria. Mi sembra che ciò sia tanto più sostenibile dopo che abbiamo deciso, tutti insieme, di stabilire la pena alternativa alla reclusione per i reati che puniscono la diffusione di notizie destinate a rimanere segrete poichè riguardano l'attività parlamentare od il processo, o per il reato che punisce colui il quale, avendo trovato armi nella propria abitazione, omette di farne denuncia.

Insisto, quindi, perchè almeno la esclusione di cui alla lettera a) sia eliminata.

L'esclusione di cui alla lettera c) « dalla legge 23 dicembre 1974, n. 694, sul porto delle armi a bordo degli aeromobili » potrebbe essere compresa in una disposizione più generale, e precisamente in quella che ho proposto come lettera p): « da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi ». Propongo pertanto che tale dizione anzichè essere aggiunta alla elencazione come lettera p), sostituisca quella attualmente prevista alla lettera c).

**Presidenza
del Presidente DE CAROLIS**

P R E S I D E N T E . In questo momento, ho appreso la notizia che il Pontefice Giovanni Paolo II è stato colpito da colpi d'arma da fuoco in piazza San Pietro. Pare che sia molto grave.

V A L I A N T E , relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, può immaginare l'emozione che provo non soltanto per la Persona colpita e per quel che rappresenta, ma anche per la considerazione che il nostro Paese sta diventando non più vivibile. Certamente, non si dà una dimostrazione di serietà e di civiltà nei confronti del mondo intero.

P R E S I D E N T E . Prima di proporre alla Commissione una sospensione dei lavori, ritengo sia il caso di attendere ulteriori notizie.

V A L I A N T E , relatore alla Commissione. Un'altra materia che ritengo si possa decidere di eliminare dalle esclusioni è quella contemplata dalla lettera *l*) concernente i fatti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare che, per essere poco numerosi statisticamente, non mi sembrano tali da imporre una particolare previsione di intervento del giudice penale.

Voglio in proposito sottolineare — l'ho già detto in altre circostanze e mi scuso per la ripetizione — che solo formalmente resta più grave la sanzione penale. Infatti, la possibilità di applicare immediatamente la sanzione amministrativa, la possibilità di evitare le prescrizioni che col decorso di diciotto mesi generalmente estinguono le contravvenzioni e col decorso di tre anni estinguono i delitti per i quali è prevista solo la pena della multa, la possibilità di evitare l'estinzione di questi reati per l'applicazione di amnistie o l'annullamento delle condanne per l'applicazione di condoni, sono tutti fatti abbastanza rilevanti, tanto da far considerare tali sanzioni amministra-

tive, nella sostanza, addirittura più pesanti della sanzione penale.

In conclusione, insisto sulla soppressione della lettera *a*), sulla sostituzione della lettera *c*) come detto poc'anzi e sulla soppressione della lettera *l*). Insisto infine sull'emendamento formale, tendente a sostituire, al quarto comma, la parola: « sono » con l'altra: « siano ».

T R O P E A N O . In relazione al primo comma, quando è prevista la pena detentiva?

V A L I A N T E , relatore alla Commissione. Praticamente, qualora per l'ipotesi aggravata sia prevista la pena detentiva, sia pure come alternativa alla pena pecuniaria, il fatto resta di competenza dell'autorità giudiziaria.

F I L E T T I . Io sono in linea principale pienamente d'accordo con l'emendamento soppressivo perchè, ripeto quanto ho detto in altre occasioni, il prevedere che non possa essere mutata in sanzione amministrativa l'ammenda in numerosissimi casi, come elencato al comma terzo dell'articolo 11, equivale a denegare la stessa legge, la *mens* della legge.

Praticamente, veniamo ad annullare quell'istituto della depenalizzazione che vogliamo istituire, in quanto questi casi riguardano numerosissime ipotesi.

Peraltro, sostanzialmente, io non vedo perchè non debbano essere depenalizzati determinati reati che sono punibili soltanto con l'ammenda.

Ove venisse respinto l'emendamento soppressivo, sono anche d'accordo sull'emendamento subordinato del relatore, il quale chiede che vengano almeno eliminati alcuni casi espressamente previsti in questo terzo comma. Penso, però, che debba essere eliminata anche la previsione di cui alla lettera *h*), che concerne la legislazione in materia urbanistica ed edilizia, perchè è noto a tutti che sono in corso di esame dei disegni di legge che tendono alla sanatoria delle infrazioni commesse in tema di edilizia ed urbanistica. Nel caso in ispecie, si tratta di

infrazioni che sono normalmente punite con la pena dell'ammenda perchè riguardano, generalmente, delle costruzioni eseguite in difformità rispetto, alle licenze una volta, e alle concessioni oggi.

E evidente che noi dobbiamo agevolare lo sviluppo delle costruzioni e quindi non dobbiamo gravare o adottare un trattamento diverso dalle altre contravvenzioni proprio per le inosservanze alla legge sull'urbanistica e sull'edilizia.

Pertanto, io insisto, in via subordinata alla soppressione del terzo comma, sulla soppressione della lettera *h*).

R I C C A R D E L L I . Le considerazioni fatte dal relatore e dal senatore Filetti non possono non trovarci d'accordo in alcuni punti, però, secondo me, noi stiamo discutendo contemporaneamente due problemi.

Nella sostanza, nel testo originario dell'articolo 11 vi è una precisa scelta di politica legislativa, basata sul presupposto delle contravvenzioni nate in altri tempi e in una situazione diversa; oggi riguardano dei beni che meritano una particolare tutela.

Io sono sicuro che se noi avessimo il tempo di scendere ad un esame approfondito e delle materie e del disvalore che assegniamo a ciascuna di queste contravvenzioni, ci troveremmo d'accordo, molte volte, nel mantenere la sanzione penale e molte volte nell'escluderla e riportarla alla sanzione amministrativa.

Vi è una seconda considerazione che vorrei fare. Tenete presente che le contravvenzioni, soprattutto quelle riferibili al codice penale, sono lo strumento e la legalizzazione delle attività di prevenzione del delitto, ma da svolgere con gli stessi poteri assegnati alla polizia giudiziaria; non so se è chiaro il concetto. Non c'è una regolamentazione generale al riguardo ed io sono veramente in imbarazzo perchè mi trovo di fronte a delle argomentazioni che, indubbiamente, hanno il loro peso; però se accettassimo effettivamente l'eliminazione e la depenalizzazione di tutti questi punti ci troveremmo, praticamente, a disconoscere il particolare disvalore sociale che hanno assunto le

offese portate a certi beni specificamente indicati in questo comma.

Siccome sembra che siamo in una situazione in cui il tempo per discutere, per trovarci di fronte ad una proposta più precisa non ci sia, a me pare che fra le due alternative sia opportuno, per il momento, ribadire questo particolare disvalore che noi assegniamo all'offesa dei beni in questione. Poi, con un provvedimento più meditato, potremo scegliere se passare, per queste stesse violazioni, alla pena detentiva oppure se, effettivamente, degradarle a violazioni puramente amministrative.

T R O P E A N O . Io ho già avuto occasione di esprimere il mio dissenso alla proposta di soppressione del comma terzo dell'articolo 11. Aggiungo che un più approfondito esame delle singole esclusioni mi ha portato ad un rafforzamento del convincimento della quasi impossibilità di pervenire alla soppressione di questo comma.

Prima di tutto non so come potremmo giustificare la soppressione, per esempio, della lettera *b*), cioè dell'articolo 19, secondo comma, della legge n. 194, la famosa legge sulla interruzione della gravidanza. Come tutti ricordano, nel momento in cui ponemmo il problema del trattamento penalistico di favore nei confronti della donna, pur concorrente principale per il procurato aborto, ci sorsero dubbi immensi di incostituzionalità. E non nascondo che, sotto certi aspetti, violentammo la Costituzione nel momento in cui prevedemmo per la donna la comminazione della sola ammenda di centomila lire, mentre per gli altri concorrenti prevedemmo addirittura la condanna alla reclusione fino a tre anni.

Ora a me pare che non si possa non tenere conto di tale collegamento perchè nel momento in cui depenalizzammo completamente questo reato attribuito alla donna, creeremmo la condizione per l'illegittimità assoluta della norma.

Per quanto riguarda l'esclusione della lettera *c*), non c'è dubbio che possiamo ritenerla assorbita dalla proposta sostitutiva del senatore Valiante.

Per quanto riguarda la lettera e), credo che non ci si renda conto della difficoltà di porre mano all'esame delle disposizioni eventualmente depenalizzabili esistenti nella complessa legislazione sulla materia. Già alla Camera si sono preoccupati di precisare che le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 sono depenalizzate. Se andiamo però a guardare le esenzioni in esse previste constatiamo che vi è una differenza enorme tra le pene comminate per la violazione di cui agli articoli 8 e 14 e quelle più gravi, perchè andiamo a cifre dell'ordine di diversi milioni.

Per quanto riguarda la legge sull'inquinamento, non so come potremmo, di fronte allo sforzo che viene compiuto costantemente per aumentare gli interventi contro le violazioni a tale legge, giustificare oggi l'esclusione della norma stessa.

Lo stesso dicasi per la materia urbanistica: credo che veramente non ci rendiamo conto delle ripercussioni complesse che potrebbero derivare dalla depenalizzazione delle leggi in materia di urbanistica e di edilizia, oggi, non solo perchè sappiamo quale ruolo sia affidato alla magistratura in questo momento ma soprattutto perchè sono in atto un dibattito approfondito ed uno sforzo di ricerca per vedere in che modo pervenire alla sistemazione della complessa materia, la quale è andata sempre più rendendosi difficile e complicata, anche in relazione agli strumenti urbanistici approntati dalle regioni che si innestano nelle disposizioni di carattere nazionale.

E il discorso potrebbe continuare per quanto riguarda, ad esempio, la disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici. Ora non c'è dubbio sul fatto che queste disposizioni siano finalizzate alla difesa dell'infanzia, per cui una loro depenalizzazione non so come potrebbe essere accolta.

D'altra parte avevo già avuto l'occasione di rilevare che quelle esclusioni sono state oggetto di approfondita discussione presso l'altro ramo del Parlamento e che forse, se il provvedimento ha tardato a giungere al nostro esame, il ritardo è stato dovuto essenzialmente a tale ricerca di inclusioni ed esclusioni operata dalla Camera.

Per questa ragione non posso che confermare la mia opposizione alla proposta di soppressione del terzo comma dell'articolo 11.

In riferimento, poi, ai reati previsti dal codice penale, cui specificamente si è richiamato il senatore Valiante, credo che il problema avrebbe dovuto essere esaminato nel momento in cui abbiamo affrontato l'articolo 15, il quale recava una elencazione di articoli del codice penale relativi a violazioni.

P R E S I D E N T E . Qualcuna di quelle norme può essere aggiunta a quelle già richiamate dall'articolo 15; ma al di là di tale limite credo non sia possibile andare.

C I O C E . Sono favorevole alla proposta del relatore effettuata in via principale, trovando giustificatissime le ragioni che egli pone alla base del suo emendamento. Se quello in esame è un provvedimento che intende depenalizzare, a me sembra che non si possa fare a meno di depenalizzare tutte quelle contravvenzioni, le quali, esaminate l'una dopo l'altra, non sono certamente contravvenzioni importanti al punto da dover mantenere ferme le disposizioni penali esistenti in materia.

Naturalmente, ove l'ipotesi prevista in via principale da parte del relatore non fosse accolta, è evidente che sarei favorevole alle subordinate.

D'altronde non mi nascondo che, se quell'esame fosse effettuato in via subordinata, alcune norme potrebbero costituire delle esclusioni, come ha ricordato il senatore Tropeano (ad esempio la legge del 22 maggio 1978 sulla interruzione volontaria della gravidanza), non sempre facili da operare, come nel caso in cui si viene a stabilire una differenza enorme tra colei che personalmente interrompe la gravidanza ed eventuali correi che abbiano partecipato, assieme al soggetto attivo, a quel particolare reato.

Sono anche d'accordo sulla sostituzione della lettera c), in quanto mi sembra che l'emendamento successivo proposto dal senatore Valiante contenga anche, implicitamente, la stessa norma, la stessa esclusione.

2^a COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (13 maggio 1981)

Per concludere, esprimo parere favorevole sull'emendamento principale presentato dal relatore e, se del caso, su quelli subordinati.

P R E S I D E N T E . Comunico alla Commissione che il Santo Padre è stato oggetto di un attentato. Sono stati sparati contro di lui, a quello che sembra, due colpi di pistola, uno dei quali lo ha sicuramente colpito. Il Pontefice è stato accompagnato — così sembra dalle notizie di agenzia e da quelle che risultano anche alla Presidenza del Senato — immediatamente al Policlinico Gemelli. Sembra anche che l'attentatore sia stato arrestato, ma non si conoscono ancora le sue generalità. Si hanno anche dubbi sulla sua nazionalità in quanto — sempre secondo le notizie di agenzia — sembra che non sia italiano.

Credo di interpretare i sentimenti di tutti i componenti della Commissione, senza alcuna distinzione di ideologia o di parti politiche, esprimendo la nostra commozione ed indignazione. Sottolineo anche che, in questo momento, in Senato è riunita solo questa Commissione e quindi, per quello che può essere consentito al Presidente della Commissione, esprimo anche lo sdegno, l'indignazione, il profondo dramma, la profonda angoscia che con tale notizia colpiscono tutti noi, colpiscono il popolo italiano, credenti e non credenti.

A tal punto c'è solo da fare un auspicio, che credo sia sentito veramente da tutti noi (anche se la parola « auspicio » non è forse neanche sufficiente ad esprimere il groppo dei sentimenti che ci colpisce e ci stringe alla gola in questo momento, ma non mi viene altra espressione): che effettivamente questo atto non abbia conseguenze letali per il Santo Padre. L'augurio che possiamo e dobbiamo fare, allo stato delle notizie che ci sono pervenute, è quello di un pronto e rapido ristabilimento.

L O M B A R D I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo si associa alle parole del Presidente, esprimendo la più viva costernazione per l'attentato al Santo Padre; così come si as-

socia all'augurio che è stato formulato. Esprime inoltre la più viva deplorazione per un avvenimento che è indubbiamente tale da offendere la coscienza civile di tutti gli italiani e solleva interrogativi inquietanti su chi manovra per fornire una immagine certamente non accettabile del nostro Paese e per spingere verso livelli più instabili la nostra vita nazionale.

P R E S I D E N T E . A questo punto ritengo opportuna una breve sospensione della seduta. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 18,15 e sono ripresi alle ore 19.

V A L I A N T E , relatore alla Commissione. Le notizie più rassicuranti finora giunte sullo stato di salute del Santo Padre, inopinatamente colpito nel corso del suo consueto incontro settimanale con la folla di fedeli di tutto il mondo per la sua missione di riaffermazione dei diritti dell'uomo e dell'amicizia tra i popoli, ci consentono di riprendere il nostro lavoro con migliori disposizioni di spirito.

Desidero però condannare energicamente il gesto sacrilego di chi, nella persona del Papa, ha colpito non solo milioni di cattolici che al suo Magistero attingono, ma altresì le speranze dell'intera umanità, la quale, senza distinzioni di religione o di schieramento, ha sempre guardato al Papa come a un punto sicuro di riferimento e di ascolto. Mi auguro che lo sconsiderato attentatore sia semplicemente un pazzo o un esaltato, non riuscendo ad immaginare che vi sia un uomo ragionevole disposto a sopprimere un così alto simbolo di carità e di servizio specialmente ai più bisognosi; o che una volontà destabilizzatrice giunga a tentare l'eliminazione perfino di un'Autorità semplicemente morale e spirituale, senza la quale l'umanità resterebbe priva di ogni possibilità di ritrovarsi.

Ritorno ora al problema che avevamo lasciato sospeso.

Mi sembra che sia difficile giungere alla soluzione con l'incontro a mezza strada da me proposto, in quanto i pareri sono

molti. Il fatto che i comunisti non ritengano opportuna neanche l'eliminazione dell'esclusione dei reati previsti dal codice penale, affermando che non sono disponibili ad un'intesa sulla posizione mediata, rende vano ogni tentativo. Quindi credo che i colleghi comprendano il mio disagio nel sostenere un emendamento non condiviso da componenti della Commissione con i quali, peraltro, avevamo già raggiunto l'intesa su tutti — o su quasi tutti — gli altri punti del provvedimento.

Io confermo le mie posizioni, pur con pieno rispetto della libertà della Commissione. Forse, proprio per evitare posizioni estreme, potrebbe essere opportuno ritirare l'emendamento principale, cioè quello tendente a sopprimere tutte le esclusioni, e mantenere quello subordinato, non solo per la sostituzione della lettera c) con l'emendamento che avevo prima proposto come lettera p), comprensivo di tutte le violazioni concernenti armi, munizioni ed esplosivi, ma anche per la soppressione delle altre esclusioni, quanto meno quelle riguardanti la lettera a), cioè praticamente i reati previsti dal codice penale.

Faccio qui eco a quello che ha detto il collega Riccardelli, ricordando come abbia osservato nella mia relazione che sarebbe stata molto più opportuna e responsabile una revisione generale dell'ordinamento penale. Il Governo avrebbe infatti dovuto chiedere senza mezzi termini la delega, indicando i criteri cui intendeva attenersi, per rivedere tutta la legislazione penale per quanto concerne i reati minori. Sarebbe stata un'impresa lunga, ma avrebbe rappresentato l'unico modo per adeguare una legislazione che è addirittura anteriore al codice penale, in taluni casi.

Mi rendo conto che, non essendosi fatto ciò e addirittura essendo state introdotte delle eccezioni, oggi è difficile vernirne fuori. Debbo del resto aggiungere che non posso condividere la preoccupazione del collega Tropeano sul fatto che, depenalizzando determinati reati, finiremmo per offrire un trattamento di favore a chi li ha commessi. Ciò non è vero perchè la sanzione amministrativa è sempre una sanzione: manca so-

lo il marchio della sanzione penale, però, ai fini pratici, continuo a ritenere la sanzione amministrativa addirittura assai più grave. Il collega Tropeano è mosso da una preoccupazione di altro genere, evidentemente: quella di dimostrare che il legislatore, di fronte ad alcune violazioni, ritiene importante ed inderogabile una sanzione avente un contenuto non tanto afflittivo quanto morale, che sarebbe assai più rilevante. Ma, a questo punto, non c'è possibilità di incontro.

Chiedo allora nuovamente se è possibile, ritirando l'emendamento tendente alla soppressione del terzo comma, sostituire la lettera c) e approvare almeno la soppressione della lettera a).

F I L E T T I . Desidero per prima cosa associarmi, anche a nome del mio Gruppo, al Presidente nel rammarico per il grave fatto accaduto poco fa e nelle espressioni di riprovazione e di sdegno, da lui pronunciate e riprese dal rappresentante del Governo. Auspico una pronta guarigione del Sommo Pontefice ed esprimo l'augurio che non si verifichino mai più fatti di tale gravità in Italia. Siamo infatti arrivati ad un punto veramente difficile, che ancora una volta ci fa ritenere che a mali estremi si debba riparare con rimedi estremi.

Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo proposto dal relatore, preferirei che egli non lo ritirasse, perchè altrimenti verremmo ad annullare gli effetti che vogliamo raggiungere con il disegno di legge — cio quelli della depenalizzazione — che dovrebbero avere un duplice scopo: evitare il sovraccarico giudiziario e arginare il sovraffollamento delle carceri.

Non faccio mio l'emendamento perchè è ovvio che subirebbe una sorte negativa. Pertanto, mi soffermo sull'emendamento subordinato, esprimendo parere favorevole in ordine ad esso, insistendo anche sul mio emendamento, sul quale peraltro credo che ancora non si siano espressi nè il rappresentante del Governo nè il relatore. L'emendamento, a mio avviso, ha una particolare rilevanza, in quanto riguarda una attività, quella dell'edilizia e dell'urbanistica, che ha

2^a COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (13 maggio 1981)

bisogno di incentivazioni e non di sanzioni che tendano, al contrario, a diminuirne il potenziamento e lo sviluppo. È per tali motivi, e particolarmente perchè si tratta di semplici contravvenzioni punibili con ammenda, che insisto su di esso. Infatti, non vedo quale differenza pratica ed effettiva vi sia nello stabilire una sanzione amministrativa, anzichè un'ammenda, per determinati reati che sono di infima portata, se è vero, come è vero, che il legislatore ha ritenuto di punirli con una semplice ammenda.

T R O P E A N O . Lo stato d'animo con il quale abbiamo accolto la notizia dell'attentato al Papa esprime di per sè la nostra associazione alle parole di esecrazione pronunciate dal Presidente della Commissione. Il Presidente ha già interpretato i sentimenti della Commissione nel suo complesso: alle sue espressioni associamo le nostre.

R I C C A R D E L L I . In questa Commissione rappresento il gruppo della Sinistra indipendente che, come a tutti è noto, è per gran parte costituito da cattolici praticanti, fortemente impegnati. Ho, pertanto, il dovere di sottolineare il significato estremamente negativo dell'attentato compiuto nei confronti della persona del Sommo Pontefice. Condivido pienamente le espressioni del Presidente e le poche parole che ho voluto aggiungere tendono ad evitare che il silenzio da parte nostra possa essere interpretato come un atteggiamento tiepido e distaccato, diverso da quello di decisa condanna che ognuno deve avere di fronte ad un fatto così grave.

R O S I . Le gravi ferite inferte al Sommo Pontefice hanno gettato tutti in grande costernazione, angoscia e sgomento, credenti e non credenti. A nome del Gruppo che rappresento ed anche a titolo personale mi associo ai sentimenti di esecrazione e all'auspicio di pronta guarigione espressi dal Presidente. Desidero estendere lo stesso auspicio anche alle altre due vittime che, secondo le notizie, sono rimaste ferite nel corso della vile aggressione.

T R O P E A N O . Chiedo che la votazione dell'emendamento subordinato presentato dal relatore qualora abbia luogo, avvenga per parti separate. Mi pare, infatti, utile seguire una tale procedura.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 11, al quale non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma nel suo insieme, come modificato con l'emendamento precedentemente accolto.

È approvato.

Passiamo ora, se non si fanno osservazioni, alla votazione per parti separate delle proposte di modifica relative al terzo comma.

Il relatore ha anzitutto proposto un emendamento tendente a sopprimere la lettera a).

L O M B A R D I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo si rimette alla Commissione .

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo della lettera a) proposto dal relatore.

Non è approvato.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente a sostituire il testo della lettera c) con il seguente: « c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi ».

L O M B A R D I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è favorevole a questo emendamento, in quanto ne aveva proposto uno sostanzialmente analogo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emenda-

2^a COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (13 maggio 1981)

damento sostitutivo della lettera c) proposto dal relatore.

E approvato.

Il senatore Filetti ha presentato un emendamento tendente a sopprimere la lettera h).

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Posso condividere la sostanza dell'emendamento, ma non posso dare parere favorevole per la soppressione di questa sola lettera; soppressione che, invece, poteva giustificarsi nella globalità della depenalizzazione.

F I L E T T I Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta del relatore di disporre la elencazione contenuta nel terzo comma nel seguente ordine: a), b), c), d), e), n), f), o), l), h), i), m), g).

E approvata.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato.

E approvato.

Il relatore ha proposto che il terzo comma dell'articolo 11, così come è stato modificato, costituisca un autonomo articolo aggiuntivo 11-*bis*, con la rubrica: « Esclusione della depenalizzazione ».

Metto ai voti tale proposta.

E approvata.

Al quarto comma dell'articolo 11, il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire la parola: « sono » con l'altra: « siano ». Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Metto ai voti il quarto comma nel testo modificato.

E approvato.

Ferma restando la sua nuova collocazione, nella sezione III del Capo I, precedentemente deliberata in via di massima, metto ora ai voti nel suo insieme l'articolo 11, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 11.

(Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda)

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'articolo 35.

La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

E approvato.

Metto ai voti nel suo insieme, con la collocazione in via di massima precedentemente deliberata, l'articolo 11-*bis* che, nel testo emendato e coordinato, risulta così formulato:

Art. 11-*bis*.

(Esclusione della depenalizzazione)

La disposizione del primo comma dell'articolo 11 non si applica ai reati previsti.

a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'articolo 15, lettera a);

b) dall'articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;

c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;

d) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;

f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;

g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento,

h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;

l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;

m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 12;

n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;

o) dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dei rimanenti articoli precedentemente accantonati, di cui do nuovamente lettura:

Art. 15.

(Altri casi di depenalizzazione)

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste:

a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;

b) dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, nella parte non abrogata dall'articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398;

c) dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) dagli articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394, nonché dal decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 486;

e) dal primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Metto ai voti l'articolo 15, con l'intesa che esso verrà collocato nella sezione III del Capo primo, secondo la deliberazione precedentemente adottata in via di massima.

È approvato.

Art. 122.

Le disposizioni dell'articolo 162-bis del codice penale si applicano anche ai reati indicati nelle lettere l), m), n), o) del terzo comma dell'articolo 11.

Il relatore aveva proposto un emendamento suppressivo dell'articolo. Mi sembra evidente che il relatore aveva proposto tale soppressione in relazione all'esito dell'esame dell'articolo 11.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento. È necessario però introdurre nell'articolo una modifica di carattere formale onde tener conto della nuova disposizione delle lettere contenuta nel terzo comma dell'articolo 11 e del fatto che tale terzo comma è diventato l'articolo 11-bis. Propongo pertanto che le parole: « lettere l), m), n), o) del terzo comma dell'articolo 11 » vengano sostituite dalle seguenti: « lettere f), h), i), n), del primo comma dell'articolo 11-bis ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

È approvato.

Propongo a mia volta una modifica di coordinamento tendente ad introdurre nell'articolo la seguente rubrica: « **Applicazione di norme** ». Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

E approvata.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 122 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 122.

(*Applicazione di norme*)

Le disposizioni dell'articolo 162-bis del codice penale si applicano anche ai reati indicati nelle lettere *f*), *h*), *i*), *n*), del primo comma dell'articolo 11-bis.

E approvato.

Comunico che il Governo presenterebbe un nuovo testo degli emendamenti istituiti di articoli aggiuntivi relativi alle modalità di esecuzione della custodia preventiva, da inserire in un Capo da denominare: « **Nuove disposizioni penali e processuali** ».

Il primo di tali emendamenti tende ad inserire un articolo 143-bis del seguente tenore:

« **Quando sia ammissibile la concessione della libertà provvisoria, l'imputato che si trovi in stato di custodia preventiva dopo la sentenza di primo grado e non sia detenuto per altra causa può chiedere di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque di interesse sociale, purchè abbia sofferto un periodo di carcerazione preventiva di durata almeno pari alla metà della pena inflittagli e con la sentenza di condanna non sia stata ordinata l'esecuzione di una misura di sicurezza.**

Il giudice, nel decidere sull'istanza, valuta se in relazione alla gravità del reato e alla personalità dell'imputato, la permanenza nell'istituto di pena per una parte del giorno sia sufficiente a garantire che l'imputato non commetta reati che pongano in pericolo esigenze di tutela della collettività.

Se ammette l'imputato al beneficio richiesto il giudice determina le prescrizioni che il soggetto deve osservare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto e quelle relative all'orario di uscita e di rientro e può imporgli inoltre gli obblighi previsti negli articoli 282 e seguenti del codice di procedura penale ».

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Con riferimento alla proposta originaria fatta nella precedente seduta, sulla quale si era registrato un consenso di massima, debbo dire che allorchè questa mattina sono sorte delle perplessità sulla utilizzazione della semilibertà e dell'affidamento in prova, in quanto appariva non perseguibile lo scopo che la proposta intendeva raggiungere, si è pensato di ridurne ulteriormente la portata. Per cui, pur non ottenendo l'effetto di decongestionamento delle carceri che la precedente proposta avrebbe conseguito, indubbiamente è possibile realizzare nelle carceri un clima diverso per la diversa condizione in cui verrebbero a trovarsi i detenuti considerati dalla disposizione testè letta.

Con la proposta originaria, mantenendo lo spirito di una iniziativa volta ad accentuare il carattere che il provvedimento di depenalizzazione si propone (avevamo detto anche in sede di discussione generale che la portata complessiva del provvedimento di depenalizzazione non era quella di un decongestionamento delle carceri nè di un alleggerimento del carico dei processi, ma che si collocava in un movimento di riforma per cui era opportuno che si facessero le cose che sono state fatte), si voleva conseguire un risultato diverso. E probabilmente se sorretta da una adeguata meditazione, la proposta avrebbe potuto conseguire un effetto più lato.

Vi è un'urgenza di provvedere, rispetto alla quale, ripeto, la proposta originaria viene contenuta nella formulazione che testè è stata letta, cioè nell'utilizzazione di un istituto corrispondente a quello della semilibertà.

R I C C A R D E L L I. Apprezzo la scelta contenuta nella proposta del Gover-

2^a COMMISSIONE

39° RESOCONTO SEN. (13 maggio 1981)

no, sia come scelta di principio (nel senso cioè che intende limitare lo stato di privazione assoluta della libertà personale ai casi effettivamente necessari) sia come espressione anche di una preoccupazione di carattere generale in rapporto a quella che può essere l'insufficienza delle nostre strutture carcerarie se impegnate in detenzioni che non siano assolutamente indispensabili.

Mi sembra però che questa scelta politica abbia bisogno di un momento di maggiore riflessione per essere tradotta in forme definitivamente adeguate e con chiarezza di presupposti. Perché, quando nel primo articolo si fa riferimento ad un requisito quale quello dello stato di custodia preventiva dopo la sentenza di primo grado, si denuncia chiaramente l'idea di partire dalla detenzione come espiazione di pena e non dalla detenzione cautelare (caratteristica della detenzione preventiva).

In sostanza voglio dire questo: qualsiasi strumento voglia essere ricercato si deve partire dal presupposto che siamo in presenza di persone detenute per misura cautelare. Ed allora lo strumento va ricercato nell'ambito del sistema delineato nel codice di procedura dagli articoli 182 e seguenti, vale a dire nelle limitazioni alla libertà provvisoria che possono essere opposte. Perché qui il presupposto è che ci si trovi in casi in cui è concedibile la libertà provvisoria e che vi siano invece, in relazione al soggetto, delle remore da parte del giudice. Quindi, si tratta di trovare delle assicurazioni idonee; per cui un regime di semilibertà concepito per favorire il reinserimento sociale e pertanto con tutt'altre finalità non mi sembra che possa essere utilizzato a tale scopo.

Si tratta, per esempio, di considerare una forma di prestazione del lavoro obbligatorio, un tipo di detenzione nel proprio domicilio, nella propria abitazione, il non allontanarsi da certi posti. Ma non credo che questo regime di semilibertà possa far fronte a tali esigenze. Il pericolo, per esempio, che il detenuto commetta reati di una certa rilevanza in concreto continua a persistere anche con il regime di semilibertà; questo anzi può rendere il soggetto più pericoloso per quell'anello di congiunzione che si può

costituire tra la delinquenza ristretta in carcere e la delinquenza che sta fuori. Perciò io credo che sia veramente da ricercare con altre misure l'attuazione di questa idea proposta dal Governo.

T R O P E A N O . Per la verità a questa proposta, il cui spirito è stato apprezzato fin dal primo istante, stiamo girando intorno ormai da diversi giorni. Abbiamo modificato la prima formulazione, abbiamo ridotto le norme che il Governo aveva proposto originariamente, ma ritengo che non siamo ancora approdati alla soluzione più adeguata.

Ma indipendentemente dalle considerazioni fatte anche dal collega Riccardelli, che potrebbero trovarmi d'accordo, ritengo che anche volendo accogliere l'articolo proposto dal Governo non potremmo innanzitutto sottrarci alla scelta che ci siamo imposti, ossia quella di tener conto soprattutto del soggetto destinatario della norma medesima. Pertanto, forse, potremmo modificare il primo comma di tale articolo dicendo che l'imputato che si trovi in stato di custodia preventiva per reati i quali non escludono la concessione della libertà provvisoria (perché mi pare che questo sia il senso) può chiedere di trascorrere parte della giornata fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative. Abbiamo detto che avremmo incluso anche l'attività istruttiva o comunque di interesse sociale nelle attività lavorative, soprattutto per giustificare certe norme già approvate; quindi, non c'è bisogno di questa particolare esplicitazione: « istruttive o comunque di interesse sociale », purché l'imputato abbia sofferto un periodo di carcerazione preventiva di durata almeno pari alla metà della pena inflittagli.

Il secondo comma, invece, credo che vada soppresso, perché non so cosa possa significare la dizione: « il giudice valuta se, in relazione alla gravità del reato... ». Abbiamo tenuto conto di quale possa essere la gravità del reato; abbiamo detto che deve trattarsi di un reato per cui è possibile la concessione della libertà provvisoria, quindi mi sembra strano che si ritorni sulla valutazione della gravità del reato quan

do abbiamo già stabilito il limite al quale ci possiamo riferire. Poi cosa significa che il giudice valuta se « la permanenza nell'istituto di pena per una parte del giorno sia sufficiente a garantire che l'imputato non commetta reati »? Che la permanenza di dieci ore nell'istituto di pena esclude che si possa commettere un reato in quelle dieci ore. Quindi ritengo che il secondo comma vada soppresso in ogni caso.

Il terzo comma, invece, potrebbe anche andare perchè è giusto, a mio giudizio, che ci siano delle condizioni per ammettere l'imputato al beneficio.

Con questa riformulazione l'articolo proposto sarebbe accettabile, sempre considerando la norma come del tutto eccezionale e provvisoria ed emanata nella speranza di contribuire, insieme con le altre norme finora approvate in sede di depenalizzazione, allo sfollamento delle carceri, soprattutto per la situazione acuta che si è venuta determinando, ma anche con l'impegno della stessa Commissione di ulteriormente approfondire gli aspetti di questo problema che il Governo ha posto sul tappeto, al fine di pervenire il più rapidamente possibile ad una normativa organica e rispondente alle esigenze di cui alla proposta del Governo.

F I L E T T I. L'ultima edizione degli emendamenti presentati dal Governo mi conferma ancora una volta nel convincimento che il testo legislativo al nostro esame altro non è che uno strumento per buona parte sperimentativo ed estemporaneo.

Questi emendamenti — e particolarmente il primo di essi — non mi sembra che conducano alla realizzazione dei fini per i quali il disegno di legge è stato predisposto e sottoposto al nostro esame. I fini principali sarebbero la depenalizzazione in generale, la sostituzione di pene pecuniarie a pene detentive di lieve entità, la diminuzione del sovraccarico giudiziario, lo sfollamento delle carceri: non credo che questo disegno di legge porti un rilevante contributo in tal senso. Per questi motivi esprimo voto di astensione in ordine agli emendamenti e colgo l'occasione per esprimere voto di

astensione sul complesso del provvedimento per le considerazioni che ho fatto in sede di discussione generale e via via in sede di esame di alcuni emendamenti.

G R A Z I A N I. Anche io esprimo qualche perplessità sul modo come è stato formulato l'articolo; poco prima il senatore Benedetti suggeriva che esso era pieno di buone intenzioni, ma mi pare che gli esiti abbiano un po' tradito queste intenzioni. Intanto c'è questa contraddizione nella prima parte, dove prima si ipotizza l'ammissibilità della concessione della libertà provvisoria, che certo vien fatta in relazione alla gravità del reato, alla personalità del reo, eccetera; siamo quindi in presenza dell'esclusione della libertà provvisoria. Poi, però, il riferimento alla gravità del reato e alla personalità dell'imputato diventa motivo per la concessione della semilibertà. In altre parole, gli stessi elementi che sono il presupposto dell'esclusione della libertà provvisoria, sono poi quelli che servono a concedere la semilibertà. Ciò mi sembra stranamente e intimamente contraddittorio. Oltre tutto, come è già stato ricordato anche da altri, non si realizzerebbe la finalità di sfollare le carceri, che è uno degli obiettivi — ce lo dobbiamo confessare, sarebbe ipocrisia negarlo — a base della riforma che stiamo per varare.

Intanto non è stato fatto un calcolo, sia pur approssimativo, di quanti potrebbero beneficiare in astratto della semilibertà, anche perchè c'è il sospetto che possa determinarsi una specie di andirivieni nelle carceri, estremamente pericoloso. Non ci vuole molta immaginazione nel pensare che questi potrebbero poi diventare i corrieri della droga, delle armi e di quant'altro oggi, con estrema facilità, si può reperire nelle carceri; anche perchè, per il carattere quotidiano di queste entrate e queste uscite, come sempre succede, i controlli si allenterebbero. Sarebbe un fatto quotidiano, si stabilirebbe un'abitudine che poi porta ad un allentamento dei controlli e in definitiva la misura potrebbe poi rivelarsi — almeno come è articolata — molto negativa. Oltre tutto sembra obbedire ad un arcaico concetto per cui i fatti brutti si commettono di

2ª COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (13 maggio 1981)

notte, e una volta al sicuro nel carcere durante le ore notturne ci sarebbe una garanzia che quel reo, quel semidetenido non torni a commettere nuovi reati.

Ultimo rilievo è che si carica di eccessiva responsabilità il giudice, anche sul piano morale; il giudice dovrebbe studiare a tal punto la personalità dell'imputato da avere la certezza che questo, in tal modo, si astenga dal commettere nuovi reati: quello stesso imputato al quale non si sente di concedere la libertà provvisoria. Ripeto: sono perplessità che credo abbiano tutti.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Prendo atto del fatto che il riconoscimento che qui è intervenuto dell'esigenza che queste proposte intendevano affrontare e soddisfare non trova però la possibilità di un ulteriore corso, non tanto per il modo in cui le proposte sono state formulate quanto per i limiti di tempo che questa Commissione si è posti per il lavoro che vien fatto. C'è quindi il rammarico perchè questa esigenza non viene affrontata per un limite che non so quanto sia (o debba essere ritenuto) prevalente rispetto alla entità e al valore dell'esigenza che qui era stata sollevata. Poichè però la Commissione mostra di non voler deliberare diversamente circa il corso dei suoi lavori, il Governo ritira l'articolo 143-bis e rinuncia a presentare i connessi articoli aggiuntivi.

V A L L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Prendo atto con rammarico della decisione del Governo di non insistere sugli emendamenti aggiuntivi perchè, come ho dichiarato già la settimana scorsa, ritengo che istituti del genere di quelli proposti siano molto apprezzabili, tanto più nella situazione italiana in cui mancano stabilimenti autonomi per mantenere gli imputati in stato di custodia preventiva, sicchè il fatto di associare, come generalmente avviene gli imputati in stato di custodia preventiva con i condannati è contrario ad ogni buona regola.

Devo però anche dire che le perplessità manifestate dalla Commissione (e non vor-

rei che il Governo si sentisse colpito da quanto dirò) sono fondate. Il Governo ha cambiato troppo frequentemente il testo di questi emendamenti, sia pure per apprezzabile sensibilità rispetto alle opinioni manifestate dalla Commissione. La verità è che un testo del genere non può essere cambiato con estrema facilità da un momento all'altro: va pensato. E devo dire che il cambiamento, almeno dal punto di vista tecnico, è stato sempre peggiorativo. Sono contento che ci sia il tempo di ripensarci, e in questo ripensamento il Governo si renderà conto come alcune delle proposte contenute negli emendamenti non erano producenti. Auspico comunque che il Governo, sia pure con un disegno di legge autonomo, voglia ripresentare all'attenzione della Commissione le sue proposte, poichè ritengo che riguardino un istituto da utilizzare, pur con le dovute cautele, nel nostro ordinamento.

P R E S I D E N T E. Abbiamo così esaurito l'esame e la votazione dell'intero articolato.

Prima di passare alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, appare necessario apportare talune modifiche di coordinamento a due degli articoli in precedenza approvati, e precisamente all'articolo 31 e all'articolo 35.

Ricordo che all'articolo 31, relativo alla esecuzione forzata, la Commissione ha approvato la soppressione del terzo comma, che recitava: « Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi ».

Faccio altresì rilevare che il primo comma di tale articolo nel testo pervenuto dalla Camera, e da noi convalidato, a proposito della riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, probabilmente a causa di un errore materiale, dice: « trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso » anzichè: « trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica

2^a COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (13 maggio 1981)

soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso ».

Sembra a me che, per una corretta lettura della norma, nel primo comma dell'articolo 31, dopo le parole: « che lo dà », vadano inserite le altre: « in carico all'esattore per la riscossione », e che vada ripristinato il terzo comma.

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Il terzo comma riguarda soltanto la regolamentazione del comportamento delle esattorie che noi ritenevamo non potesse essere fatta autonomamente in queste circostanze.

R O S I . Ma il terzo comma riduce anche l'aggio.

P R E S I D E N T E . Senza le integrazioni che proporrei potrebbe immaginarsi che non ci debbano essere più gli esattori!

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Ricordo che l'ultimo comma dice che le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione.

P R E S I D E N T E . E cosa accade per le norme relative all'aggio?

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Quello che noi abbiamo voluto evitare è una regolamentazione particolare.

P R E S I D E N T E . Il terzo comma dice che l'esattore prende l'aggio intero invece che prenderlo ridotto nella misura del 50 per cento; si tratta di una disposizione limitativa per far costare di meno allo Stato questa operazione.

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. La motivazione del mio emendamento, accettato dalla Commissione, è stata di evitare di fare qui una disciplina particolare per l'attività dell'esattore in relazione alla depenalizzazione.

Mi pare che su questo punto ci siamo trovati tutti d'accordo, mentre il fatto che l'esattore prenda l'aggio intero o a metà o a tre quarti investe una questione che non conosco e che non mi pare convenga affrontare in questa sede.

In ogni caso, l'inciso che manca nel primo comma dell'articolo 31 è del tutto superfluo, tanto è vero che avevamo capito ugualmente come doveva avvenire la riscossione; è noto, infatti, che l'intendenza di finanza trasmette il ruolo all'esattore.

P R E S I D E N T E . Ma che senso ha « dare » il ruolo « in unica soluzione »? A mio avviso, il testo del primo comma non risulta chiaro e l'articolo 31 va integrato reinserendo anche il terzo comma soppresso.

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Insisto nel dire che non si tratta di un chiarimento che serve.

P R E S I D E N T E . In definitiva si tratta, senatore Valiante, soltanto della correzione di un errore materiale al primo comma dell'articolo 31. Inoltre, ripeto, sembra a me opportuno anche reinserire il terzo comma del medesimo articolo 31 precedentemente soppresso tenuto conto dei motivi illustrati dal relatore.

T R O P E A N O . Signor Presidente, non so come potremmo fare a far rivivere un comma già abrogato; infatti, mentre l'omissione della frase di cui al primo comma può essere considerata un errore materiale che è possibile correggere in sede di coordinamento, non so se lo stesso criterio possa essere adottato nel caso del comma soppresso; mi chiedo, allora, se non convenga piuttosto aggiungere al primo comma un emendamento che preveda la corresponsione di un aggio ridotto all'esattore, tenendo cioè conto del contenuto del comma abrogato. Se non potessimo fare neanche questo, potremmo segnalare alla Camera questa nostra omissione.

P R E S I D E N T E . Assicuro la Commissione che, a norma di Regolamento, possiamo in sede di coordinamento operare il reinserimento del comma soppresso.

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Non ho alcuna intenzione, signor Presidente, di sostenere ad oltranza l'emendamento soppressivo da me proposto al terzo comma dell'articolo 31, già approva-

to, del quale ora si chiede la soppressione. Ricordo solo che, indipendentemente dall'inciso mancante per errore materiale al primo comma (di cui oggi abbiamo preso atto e che, del resto, non dà nessun nuovo o diverso significato al comma stesso), la Commissione aveva considerato che il testo di questo disegno di legge fosse tale, per l'importanza della materia, da sconsigliare di regolamentare in questa sede l'aggio dell'esattore.

Comunque, poichè si tratta in fondo di questione di modesta importanza, non ho nessuna obiezione a eventuali modificazioni da apportare all'articolo 31 in sede di coordinamento. Non posso tuttavia fare a meno di rilevare — e ci tengo che questa mia dichiarazione sia messa a verbale — che invece ella si è ostinata, per ragioni meramente personali, a non voler correggere un evidente errore che la Commissione ha in precedenza commesso in sede di esame dell'articolo 26, evidentemente in un momento di distrazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione delle proposte di coordinamento.

La prima proposta riguarda l'inserimento nel primo comma, dopo le parole: « che lo dà », delle altre: « in carico all'esattore per la riscossione ». Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti il primo comma nel testo coordinato.

E approvato.

La seconda proposta tende a ripristinare nell'articolo il terzo comma, precedentemente soppresso. Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

E approvata.

Metto ai voti l'articolo 31 nel suo insieme nel testo coordinato, di cui do lettura con l'intesa che esso verrà collocato nella sezione II del Capo I, secondo la deliberazione precedentemente adottata in via di massima:

Art. 31.

(Esecuzione forzata)

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 28, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emerso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 23, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'articolo 29, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

E approvato.

Passiamo ora all'articolo 35, relativo alle violazioni finanziarie. Ricordo che al primo comma abbiamo sostituito le parole: « la sanzione della pena pecuniaria » con le altre: « la sanzione amministrativa del pagamen-

2^a COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (13 maggio 1981)

to di un somma di denaro », e conseguentemente al secondo comma abbiamo sostituito le parole: « pena prevista » con le altre: « somma prevista ».

Appare pertanto necessario, al quarto comma, sostituire la frase: « di una somma pari ad un sesto del massimo della pena pecuniaria, o, se più favorevole, al limite minimo della pena pecuniaria medesima » con la seguente: « di una somma pari ad un sesto del massimo della sanzione pecuniaria, o, se più favorevole, al limite minimo della sanzione medesima », e, conseguentemente, al quinto comma, sostituire le parole: « In caso di mancato versamento della pena pecuniaria » con le altre: « In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria ».

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione delle proposte di coordinamento.

Metto ai voti il quarto comma nel testo coordinato.

È approvato.

Metto ai voti il quinto comma nel testo coordinato.

È approvato.

Per una migliore redazione del testo, propongo una ulteriore modifica di coordinamento tendente a sopprimere, alla fine del sesto comma, le parole: « della presente legge ». Occorre inoltre, sempre al sesto comma, eliminare il riferimento all'articolo 17, che è stato soppresso.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti il sesto comma nel testo coordinato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 35 nel suo insieme nel testo coordinato, di cui do lettura con l'intesa che esso verrà collocato nella sezione III del Capo I, secondo la deliberazione precedentemente adottata in via di massima:

Art. 35.

(Violazioni finanziarie)

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento

di una somma di denaro le violazioni previste da leggi finanziarie punite con la sola ammenda.

Se la legge finanziaria prevede, oltre all'ammenda, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.

Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della sanzione pecuniaria, o, se più favorevole, al limite minimo della sanzione medesima.

In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli 16, primo comma, 31, penultimo comma, e 32.

È approvato.

V E N A N Z I . Signor Presidente, vorrei sottolineare l'inopportunità — a mio avviso — del termine di sei mesi di cui al primo comma dell'articolo 78; sarebbe forse preferibile un minimo di tre mesi.

P R E S I D E N T E . Ricordo al senatore Venanzi che abbiamo approvato specificatamente quella norma, ponendovi la massima attenzione e non credo che possano sorgere contraddizioni. Tra l'altro, se vo-

2^a COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (13 maggio 1981)

lessimo modificare il termine di sei mesi facendolo scendere a tre si tratterebbe di una modificazione sostanziale che non potrebbe farsi in sede di coordinamento.

Non essendovi altre proposte di coordinamento, poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte e con l'intesa che sarà cura della Presidenza provvedere al coordinamento formale con-

seguito alla nuova numerazione degli articoli.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 20,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI